

*Il Presidente della Giunta Regionale*

VISTA la legge 17/8/1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.M. in data 24/3/1960;

VISTO il D.P.R. 15/1/1972 n. 8;

VISTA la domanda del Sindaco del Comune di ORBASSANO, in provincia di Torino, in data 20/10/1971, intesa ad ottenere l'approvazione del Piano Regolatore Generale;

VISTA la deliberazione consiliare n. 85 in data 8/6/1971, approvata dalla G.P.A. con provvedimento n. 8862/2.171.18 Div. Q nella seduta del 17/9/1971, con la quale venne adottato il Piano Regolatore Generale;

VISTO che, a seguito della pubblicazione del piano adottato, ai sensi dell'art. 9 della legge 17/8/1942 n. 1150, pervennero n. 83 osservazioni da parte di Enti e privati, di cui 7 fuori termine ed una successivamente cancellata in quanto semplice istanza rivolta al Sindaco (osservazione N. 55);

VISTA la deliberazione consiliare n. 120 in data 28/6/1972, di venuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Comune di Orbassano ha controdedotto alle suddette osservazioni;

VISTI i pareri della Sezione Urbanistica Regionale in data 20/3/1974 ed in data 9/4/1974 che ritenevano meritevole di approvazione il P.R.G. subordinatamente alla introduzione "ex officio" - ai sensi dell'art. 3 della legge 6/8/1967 n. 765 - di alcune modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione consiliare n. 44 in data 7/5/1974, di venuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Comune di Orbassano, ha controdedotto alle osservazioni di cui ai succitati pareri accogliendone la quasi totalità;

VISTO il parere favorevole del Comitato Regionale per l'Edilizia Scolastica, espresso in data 25/5/1973 n. 310 Tit. AC1 25b, ai sensi dell'art. 7 della legge 28/7/1967 n. 641;

SENTITO il definitivo parere della Sezione Urbanistica Regionale in data 11/7/1974 che ha ritenuto meritevole di approvazione il P.R.G. del Comune di Orbassano, subordinatamente all'introduzione "ex officio" - ai sensi dell'art. 3 della legge 6/8/1967 n. 765 - delle modifiche recepite dal Consiglio Comunale di Orbassano e delle seguenti modifiche non recepite dal Consiglio Comunale con la deliberazione citata.

Il direttore della Sezione Urbanistica Regionale  
dott. Ing. Luigi Momo

28/07/1974

*Momo*

- a) L'area di rispetto dell'elettrodotto, pur essendo fissata da apposite leggi, deve essere riportata sulla cartografia del piano ai fini di una più immediata lettura della cartografia stessa.
- b) Sul testo delle norme di attuazione, l'art. 5 punto C, 2° comma, l'art. 10 punto b, 2° comma ed il nuovo articolo relativo alla normativa che regola le cabine, le stazioni e le sottostazioni di proprietà ENEL e SIP, per una più corretta attuazione del P.R.G., dovranno essere variati in conformità alle modifiche ed integrazioni di cui al successivo art. 1;
- c) Per quanto riguarda l'inserimento del tracciato dell'autostrada Torino-Pinerolo approvato con D.M. 16/6/1970 n. 1150, da inserire anch'esso ai sensi dell'art. 3 della legge 6/8/1967 n. 765 e per il quale il Comune di Orbassano con deliberazione consiliare n. 44 in data 7/5/1974 si era espresso sfavorevolmente, sarà opportuno che lo stesso venga inserito "ex officio" ai sensi della lettera a) del secondo comma dell'art. 10 della legge 17/8/1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora detto tracciato rientri nella logica delle linee fondamentali del Piano Territoriale di Coordinamento dell'Area Metropolitana Torinese formato ai sensi dell'art.5 della legge 17/8/1942 n. 1150.

**RILEVATO:**

- che i criteri informativi del P.R.G., mediante la verifica delle risorse socio-economiche del Comune di Orbassano, perseguono i seguenti obiettivi:
  - a) riduzione del raggio di polarizzazione dell'area metropolitana torinese operando su scala comunale;
  - b) rinnovamento urbano del centro esistente frenando la tendenza allo sviluppo spontaneo;
- che in particolare il piano prevede essenzialmente:
  - a) il contenimento delle previsioni di sviluppo industriale;
  - b) la riorganizzazione e la verifica delle infrastrutture primarie e secondarie;
  - c) il dimensionamento del piano in un traguardo temporale definito, cercando di impedire che questo diventi uno strumento di pianificazione vincolistico a tempo indeterminato;
  - d) il coordinamento degli interventi pubblici comunali e sovracomunali, mediante programmi economici poliennali, con quelli privati, in modo da trasformare coerentemente la situazione fisica ed economica del territorio;
  - e) il coordinamento degli interventi pubblici, comunali e sovracomunali, relativi all'esecuzione di opere pubbliche che in una visione generale del territorio metropolitano, in modo che l'intervento previsto non rimanga fine a se stesso;

## CONSIDERATO:

- che l'ipotesi di sviluppo proposta è studiata in un'ottica che trascende l'area comunale avendo sempre presente le interdipendenze e le correlazioni, non solo con i Comuni contermini ma con tutta l'area metropolitana torinese, di cui il territorio di Orbassano rappresenta un piccolo centro del sistema, ma sufficientemente condizionante;

## RITENUTO:

- che in merito alle osservazioni presentate da Enti e privati a seguito della pubblicazione del piano nelle forme di legge, si dovrà provvedere come segue:

a) sono da respingere, in conformità alle controdeduzioni comunali che si condividono, le seguenti osservazioni:

- n. 4 Sig. POMATTO Lorenzo;
- n. 5 Sig. CHIUSANO Giacomo;
- n. 6 Eredi PONZIO;
- n. 7 Sig. GILI Domenico;
- n. 8 Sig. TORTA Nicola;
- n.12 Sigg. PORTA Claudio, Roberto, Anna, Cesare e Giuseppina;
- n.13 Sig. FERRERO Serafino;
- n.15 Sig.ra FRANCESE Carolina in BOCCO;
- n.16 Sig. GUERCIO Mario;
- n.17 Sig.ra ELLEBORO Anna Pia;
- n.23 Fam. AMBERTI Ettore ed altri e Fam. AMBERTI Francesco ed altri;
- n.24 Sig. BAROLO Domenico e F.lli FRANCESE Bartolomeo ed altri;
- n.26 Sig. CANEPA Luigi;
- n.27 Sig.ra PICCO Renza in BASSO;
- n.28 Fam. GILI Angiolina ed altri;
- n.29 S.p.A. EDILIZIA "VILLA APRICA";
- n.38 Sig. PORPORATO Antonio;
- n.39 Sig. RICETTO Ernesto;
- n.40 Sigg. LUBATTI Giacomo e RICETTO Emma;
- n.41 Sig. BERTOTTI Lorenzo;
- n.42 Sig. COALOA Carlo;
- n.43 Sigg. RAINELLI-DELFINO-CAMURATI;
- n.45 Sig. BERGA Giovanni;
- n.46 Eredi PORCELLANA Mario;
- n.47 Sigg. TOTTA Riccardo, Michele, Maria, Teresa e Brunelli Aldo;
- n.53 Sigg. BIANCIOTTO Battista ed altri;
- n.54 Sigg. AVATANEO Domenico ed altri;
- n.61 Sig. MARTINI Leonardo;
- n.65 Sig. BALLARIO Luigi;
- n.66 Sig. GUERCIO Walter;
- n.68 Sig. ROLFO Giuseppe;
- n.69 Sig. COTTINO Vincenzo;
- n.70 Sigg. GIACONELLI Ines, Giovanni, Luciano;
- n.71 Sig.ra PERLASCO Luigina;
- n.72 Sig. RAMASSOTTO Renzo;
- n.73 Sig. FRANCESE Carlo;
- n.75 Sig.ra DE ALEXANDRIJ Tarzella;
- n.76 Sig. DONALISIO Attilio

Copia Conforme all'originale

Torino li, 28 OTT. 1974

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE  
dott. Luigi Momos  
(avv. Gianni Oberio)



- fuori termine

- n. 4 Sig. GHIGO Giuseppe;
- n. 5 Sigg. RETTAGLIATI Carlo e RASETTI Alessandro;
- n. 6 Sig. GANDINO Mario;

b) sono da respingere, in difformità alle controdeduzioni comunali di cui alla deliberazione consiliare n. 120 in data 28/6/1972 ed in conformità alla deliberazione consiliare n. 44 in data 7/5/1974, le seguenti osservazioni:

- n. 2 Sig. DELLA VALLE Virginio;
- n.18 Sigg. CERCHIO-ORIGLIA-CASTAGNO-MAROCCO;
- n.31 Sigg. GIUSTETTO Emilio ed altri;
- n.44 Sig. FINOTTI Giancarlo;
- n.59 F.lli RIVA Giovanni e Cristina;

- fuori termine

- n. 7 UFFICIO TECNICO COMUNALE;

c) sono da accogliere, in conformità alle controdeduzioni comunali che si condividono, le seguenti osservazioni:

- n. 1 Sig. SOPEGNO Pietro;
- n. 3 MINISTERO DEI TRASPORTI FF.SS.;
- n. 9 Sig.ra VAUDAGNOTTO Margherita in FRESCO;
- n.10 Sig. GALLO Luigi;
- n.14 Don Michele GIAI BASTE';
- n.20 Sigg. MANASSERO Giuseppe e Domenico;
- n.30 Sig. BRUSSINO Lorenzo;
- n.32 Sig.ra SOPEGNO Consolata in RAMASSOTTO;
- n.33 Sig. SOPEGNO Pietro;
- n.34 Sig. BORGOGNO Giovanni;
- n.35 Sig. BORNESE Pietro;
- n.36 Imm. "CERRINA";
- n.50 S.I.P.;
- n.58 UFFICIO TECNICO COMUNALE;

- fuori termine

- n. 2 Sigg. VITALONI Massimo ed altri;
- n. 3 Sig.ra VAUDAGNOTTO Margherita;

d) sono da accogliere parzialmente, in conformità e nei limiti di cui alle controdeduzioni comunali che si condividono, le seguenti osservazioni:

- n.21 Sig. CONSACCHI Giorgio per UNIVERSITA' agli STUDI di TORINO;
- n.22 Famiglie AMBERTI Ettore ed altri, Francesco ed altri e VARIGLIA G.;
- n.25 Sig. BUSSI Federico;
- n.37 Sig. MONTAFIA Stelvio;
- n.48 Sig. VERNIANO Giacomo;
- n.49 ENEL;
- n.51 Sigg. BLENCIO Domenico e ROSSI Lucia;
- n.52 Sig. CORNARA Carlo;
- n.57 UFFICIO TECNICO COMUNALE;
- n.60 Soc. "CIBELE" di A. GIACHETTI;
- n.62 Sig.ra PORPORATO Ausilia;
- n.63 Sig. MARENCO Angelo;

n.64 Sig.ra BONINSEGNI Brunilde;  
 n.67 Sigg. GUERCIO Aldo e Walter;  
 n.74 Soc. "SATES";

- e) sono da accogliere parzialmente, in difformità alla deliberazione consiliare n. 120 in data 28/6/1972 ed in conformità alla deliberazione consiliare n. 44 in data 7/5/1974 le seguenti osservazioni:
- n.56 del Signor COGGIOLA Carlo per i proprietari delle aree in zona R5 nel senso che l'esatta definizione del 5° punto dell'osservazione relativo allo spostamento di una parte della Via San Rocco sarà definito in sede di attuazione del Piano medesimo;
- n.19 della Sig.ra FINAZZO Francesca nel senso che viene determinata in 5 piani fuori terra l'altezza massima del fabbricato;
- f) è da accogliere parzialmente, in conformità alla deliberazione consiliare n. 120 in data 28/6/1972 l'osservazione n.11 del Sig. FAGIANO Luigi, conchè, in difformità alla deliberazione consiliare n. 44 in data 7/5/1974, il volume massimo ammissibile nella fattispecie in assenza di piano di lottizzazione, sia contenuto entro 1.200 mc.;
- g) è da accogliere, in difformità alle deliberazioni consiliari n. 120 in data 28/6/1972 e n. 44 in data 7/5/1974, l'osservazione n. 1 presentata fuori termine dalla Soc. A.T.I.V.A. intesa ad ottenere l'inserimento nelle previsioni del P.R.G. del sistema tangenziale autostradale di Torino e dell'autostrada Torino-Pinerolo nonchè i collegamenti ad essa afferenti, in quanto prevista ed approvata con D.M. n. 1150 in data 16/6/1970, e DD.MM. in data 18/12/1972 e 1/9/1973 nei limiti di cui al successivo art. 1 punto F);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 9/7588 in data 13/9/1974, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta Regionale condividendo ed in conformità ai succitati pareri della Sezione Urbanistica Regionale, ha approvato il P.R.G. in questione, stabilendo inoltre che detta deliberazione prenda efficacia dalla data del successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale emesso in attuazione dalla stessa;

RITENUTO che il procedimento seguito appare regolare; in conformità alla predetta deliberazione della Giunta Regionale,

d e c r e t a

Art. 1) - E' approvato, ai sensi dell'art. 10 della legge 17/8/1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, il Piano Regolatore Generale del Comune di Orbassano, in provincia di Torino, adottato con deliberazione consiliare n.85 in data 8/6/1971, con l'introduzione "ex officio" - ai sensi dell'art. 3 della legge 6/8/1967 n. 765 delle seguenti modifiche ed integrazioni:



Copia Conforme all'originale

Torino li, 20 OTT. 1974

Il direttore della Sezione Urbanistica Regionale

dott. Ing. Luigi Momo

*Momo*

- A) - gli indici di edificabilità delle seguenti zone si intendono così corretti:
- |         |         |        |        |        |
|---------|---------|--------|--------|--------|
| zona R5 | da 2,00 | mc/mq. | a 1,50 | mc/mq. |
| zona R8 | da 2,00 | mc/mq. | a 1,50 | mc/mq. |
- B) - la frazione Tetti Valfrè, si intende individuata come zona territoriale omogenea di tipo C, e la qualità di aree per servizi pubblici in tale zona si intende fissata in ragione di 18 mc/ab.;
- C) - si intende corretta la tabella, allegata alla relazione generale, relativa al raggruppamento A35 del "Riepilogo delle attrezzature collettive nei raggruppamenti previsti dal P.R.G." nel senso che in tale raggruppamento devono essere previsti pure i simboli e le superfici relative agli spazi pubblici da destinare a scuola materna ed elementare per la zona R7, a scuola elementare e campo giochi per la zona R8;
- D) - l'area di proprietà dell'Ospedale S. Luigi si intende vincolata a zona F, destinata ad attrezzature ospedaliere e sanitarie;
- E) - si intende individuata nelle cartografie del P.R.G. l'area di rispetto dell'elettrodotto;
- F) - con proprio successivo decreto sarà introdotto "ex officio" ai sensi della lettera a) del secondo comma dell'art.10 della legge 17/8/1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni il tracciato dell'autostrada Torino-Pinerolo - approvato con D.M. 16/6/1970 n. 1150 - nelle previsioni del Piano Regolatore Generale, qualora detto tracciato rientri nella logica delle linee fondamentali del Piano Territoriale di Coordinamento dell'Area Metropolitana Torinese formato ai sensi dell'art. 5 della citata legge 17/8/1942 n.1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- G) - SUL TESTO DELLE NORME DI ATTUAZIONE
- Le modifiche agli artt. 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18 ed il 3° comma delle premesse e parte degli artt. 1, 5, 10, del 2° comma delle premesse e le tabelle R2 ed R7 sono quelle che risultano dalla deliberazione consiliare n. 44 in data 7/5/1974 salvo per le seguenti parti che devono essere così formulate:
- A pag. 2 - il secondo comma delle premesse si intende così integrato: "omissis . . . legge 19 novembre 1968 n.1187 prorogata dalla legge 30 novembre 1973 n. 736".
  - All'art. 1 - il primo comma deve essere così integrato: "omissis . . . la legge 19 novembre 1968 n. 1187 e successive modificazioni".
  - All'art. 5, punto c); pag. 6 - il secondo comma si intende così integrato: "omissis . . . in essa previsti dal Piano Regolatore Generale e di quelli eventualmente previsti

nelle zone adiacenti ed afferenti la zona stessa".

- All'art. 10 - punto b) - secondo comma - si intendono agiunti agli enti elencati: " - Enti di diritto pubblico: Enel, Sip";
  - Si intende inserito quale art. 19 il seguente che recita: "art. 19 - Cabine, stazioni e sottostazioni per la trasformazione del potenziale elettrico e centrali telefoniche":
    - a) stazioni elettriche:
      - di norma ammesse nelle zone D e nelle zone E;
      - superficie coperta: 1/2;
      - distanza dai confini e dalle strade: come previsto dalle norme di zona;
      - per le altre zone la distanza dai confini è portata a m. 20;
    - b) sottostazioni elettriche:
      - distanza dai confini e dalle strade: come previsto dalle norme di zona;
    - c) cabine elettriche:
      - distanza dai confini: come previsto dalle norme di zona per edifici di altezza superiore a m. 3 e larghezza superiore a m. 12; per altezze uguali o inferiori a m. 3 e larghezza inferiori a m. 12 possibilità di costruire a confine, fermo restando per il confinante la possibilità di costruire a confine o alla distanza dal confine prevista dalle norme;
    - d) centrali telefoniche urbane:
      - distanza dai confini e dalle strade: come previsto dalle norme di zona".
  - Si intende inserito quale art. 20 il seguente che recita: "art. 20 - Strade di nuova creazione - Le strade di nuova creazione dovranno rispettare le seguenti misure minime:
    - m. 3 per le strade pedonali;
    - m. 6 (compresi i marciapiedi e i passaggi pedonali) per le strade a senso unico;
    - m. 12 per le strade residenziali;
    - m. 15 per le strade in zone industriali".
  - Le tabelle allegate si intendono rettificare come segue:
    - tabella (R2) - alla voce Parchi di Quartiere, leggasi "8890 nella a10, 920 nella a9" anziché "a10";
    - tabella (R7) - alla voce Parchi di Quartiere, leggasi "6930" anziché "6390";
    - tabella (D1) - area coperta 7% anziché 10%;
- Art. 2) - Le osservazioni presentate al piano sono decise secondo quanto specificato in premessa.

Art. 3) - La documentazione relativa al piano di cui all'art. 1 debitamente vistata ed unita al presente decreto originale



Torino II,

28 OTT. 1974

Il Direttore della Sezione Urbanistica Regionale

dott. Ing. Luigi Momo

*Momo*

original


Regiona

quale parte integrante, si compone di:

- Delibera del Consiglio Comunale n. 85 in data 8/6/1971, munita degli estremi di esecutorietà, di adozione del Piano Regolatore Generale;
- Progetto di Piano Regolatore Generale costituito dai seguenti elaborati:
  - relazione generale;
  - norme tecniche di attuazione;
  - Tav. 1, inserimento del Comune nel Piano intercomunale in scala 1:100.000;
  - Tav. 2, stato attuale, in scala 1:5.000;
  - Tav.2a, stato attuale, in scala 1:5.000;
  - Tav. 3, viabilità, in scala 1:5.000;
  - Tav.3a, viabilità, in scala 1:5.000;
  - Tav. 4, azionamento, in scala 1:5.000;
  - Tav.4a, azionamento, in scala 1:5.000;
  - Tav. 5, servizi, in scala 1:5.000;
  - Tav.5a, servizi, in scala 1:5.000;
  - Tav. 6, stato attuale zona R8 - centro, in scala 1:1500;
  - Tav. 7, viabilità e servizi zona R8 - centro, in scala 1:1500;
- Delibera del Consiglio Comunale n. 120 in data 28/6/1972, munita degli estremi di esecutorietà contenente le controdeduzioni alle osservazioni;
- Fascicolo contenente le schede delle osservazioni presentate e le relative decisioni;
- Tavv. 5 e 5a relative alle variazioni proposte di seguito all'accoglimento di alcune osservazioni, nonché la localizzazione delle stesse in scala 1:5.000;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 7/5/1974, munita degli estremi di esecutorietà.

Torino li, 25 OTT. 1974

Avv. Gianni Oberto



*Gianni Oberto*